

- e) spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, in conformità alla legge, incluse quelle connesse con i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sostanza dell'investimento stesso.

2. Il termine "investitore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, così come consociate, filiali, o succursali estere controllate dalla suddetta persona fisica o giuridica.
3. Il termine "persona fisica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica avente la nazionalità di quello Stato in conformità alle sue leggi.
4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuto, come istituti pubblici, società di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno a responsabilità limitata.
5. Il termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o pagamenti per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro che in natura.
6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono, altresì, le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitino la loro sovranità e diritti di sovranità o giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.
7. "Accordo di investimento" indica un Accordo fra una Parte (o sue Agenzie o rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. "Trattamento non discriminatorio" indica il trattamento che sia almeno altrettanto favorevole quanto il miglior trattamento nazionale o quello assicurato alla Nazione più favorita.

Articolo 2

(Promozione e Protezione degli Investimenti)

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno il diritto di effettuare attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Internazionali afferenti la materia, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.